



**TRIBUNALE DI AREZZO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI**

**CIRCOLARE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEL CREDITO DI MEDIO CREDITO CENTRALE**

In data 6.9.2026 è stata pubblicata la sentenza n. 25083/2026 della Corte di Cassazione che ha preso posizione, in maniera risolutiva, sulla tematica afferente alle modalità attraverso le quali il credito vantato dal Medio Credito Centrale (ma considerazioni analoghe valgono per il fondo SACE) deve essere fatto valere in una procedura concorsuale liquidatoria (sia essa il fallimento o la liquidazione giudiziale) affinché venga considerata ai fini del riparto.

In estrema sintesi, la pronuncia ha fornito le seguenti indicazioni:

- qualora (come normalmente avviene) l'istituto di credito garantito si sia già insinuato al passivo, è sufficiente che Medio Credito Centrale (se del caso tramite ADER) sottoponga al curatore un'istanza di rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 LF o 230 CCII;
- il controllo del curatore non è limitato alla verifica dell'avvenuto pagamento della banca, ben potendo questi anche rifiutare la rettifica sulla base di altre eccezioni, come ad esempio la nullità della garanzia pubblica (in quanto concessa, con il conseguente privilegio, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge alla luce di quanto stabilito dalle disposizioni operative e dalle norme di legge di volta in volta applicabili);
- quale che sia l'esito del controllo del curatore (se, cioè, un atto di rettifica dello stato passivo o, piuttosto, un rifiuto debitamente motivato), esso andrà depositato nel fascicolo telematico della procedura e comunicato sia al Medio Credito Centrale che a tutti gli altri creditori, con l'espresso avvertimento che l'atto è impugnabile nelle forme previste dall'art. 36 LF o 133 CCII;
- l'atto di rettifica, in ogni caso, comporterebbe, all'un tempo, l'espunzione dallo stato passivo del cronologico della banca nei limiti della parte di credito escussa e l'inserimento del Medio Credito Centrale con il privilegio a esso associato;
- se, invece, la banca non si sia insinuata, il fondo di garanzia ha l'onere di proporre la domanda nei termini di legge; l'insinuazione può aver luogo nel caso in cui il pagamento della banca sia già avvenuto (di talché il Medio Credito Centrale verrebbe ammesso con il suo privilegio in via diretta e senza riserve), ma può anche verificarsi prima del pagamento; secondo la Suprema Corte, infatti, l'escussione non è un elemento costitutivo del credito, incidendo solo sulla sua esigibilità concreta, ragion per cui il fondo verrebbe in tal caso ammesso con riserva di escussione (escussione che qui opera come condizione legale d'efficacia, avveratasi la quale si consolida l'insinuazione, con scioglimento della riserva in termini positivi);
- ne consegue che non vi è alcuno spazio per insinuazioni ultratardive dei crediti del Medio Credito Centrale, dovendo quest'ultimo (a prescindere dal comportamento della banca) insinuarsi con riserva;
- se nello stesso stato passivo il curatore si trova a esaminare la domanda della banca (che chiede di essere ammessa con rango chirografario) e la domanda del Medio Credito Centrale

(che chiede di essere ammesso in via privilegiata, ma con riserva), dovrà darsi priorità alla prima domanda, mentre quella del fondo andrà dichiarata inammissibile (fermo restando il diritto di surroga una volta avvenuto il pagamento).

La centralità della tematica affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia appena sintetizzata, oltretutto le evidenti ricadute pratiche della decisione, inducono gli scriventi a conformarsi ai principi di diritto espressi dal giudice nomofilattico, onde assicurare certezza del diritto e uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

Ciò posto, d'ora in avanti quando il curatore riceverà la comunicazione di surroga del Medio Credito Centrale, il curatore dovrà svolgere le seguenti verifiche:

- a) in primo luogo, dovrà verificare se la banca cui si riferisce la surroga sia già stata ammessa al passivo; se così non fosse, il curatore dovrà comunicare la circostanza al gestore, facendo presente che la surroga non può essere disposta e che occorre presentare domanda di ammissione al passivo nei termini di legge;
- b) qualora la banca risulti ammessa, il curatore dovrà acquisire (se del caso assegnando un termine al Fondo): i) la prova del pagamento in favore del soggetto garantito; ii) la richiesta del finanziatore di concessione e quella di attivazione della garanzia con i relativi allegati; iii) l'istruzione della pratica da parte del gestore; trattasi di acquisizioni strumentali alla verifica della validità ed efficacia della garanzia, tenuto conto delle disposizioni operative e delle norme di legge vigenti al momento della concessione della stessa; invero, il mancato rispetto delle norme in questione può ostare alla rettifica;
- c) se il curatore, una volta acquisite le informazioni di cui sopra, non dovesse avere eccezioni da muovere, procederà con la rettifica;
- d) sia in caso di diniego che in caso di accoglimento, la sua decisione andrà comunicata al Medio Credito Centrale e a tutti i creditori, e dovrà altresì essere depositata nel fascicolo telematico della procedura.

Nel caso in cui risultino già state fissate udienze di verifica del passivo finalizzate a esaminare domande di ammissione al passivo da parte di ADER (per Medio Credito Centrale) in procedure in cui le banche siano già state regolarmente insinuate al passivo, il curatore dovrà eliminare dallo stato passivo da esaminare il cronologico associato al fondo e prendere in considerazione l'informativa di surroga (che sottende una richiesta di rettifica) che usualmente precede l'insinuazione da parte di ADER ovvero, ove essa sia mancata, riqualificare la domanda di ammissione di ADER come richiesta di surroga. Il curatore, quindi, procederà alla rettifica o al diniego della richiesta di surroga una volta svolti i passaggi sopra descritti.

Nell'ipotesi in cui lo stato passivo da esaminare sia composto esclusivamente da domande del Medio Credito Centrale, il curatore presenterà al giudice delegato istanza di revoca della udienza già fissata.

Qualora, invece, ADER (per Medio Credito Centrale) dovesse aver già presentato domande in passato, rigettate perché ritenute ultratardive (in ossequio all'orientamento fin qui tenuto da questo ufficio, disatteso dalla pronuncia della S.C.), occorre distinguere due fattispecie:

- quella in cui ADER ha proposto opposizione: in tal caso, previa istanza da parte del curatore, spetterà al giudice delegato adottare un provvedimento apposito;
- quella in cui ADER non ha proposto opposizione: in tal caso il curatore dovrà comunque recuperare l'informativa di surroga trasmessa dal Medio Credito Centrale prima della domanda di ADER e gestirla nei termini sopra già esposti.

Rimane evidentemente ferma l'esclusione, ove essa sia stata disposta dal giudice delegato in sede di verifica per motivi di merito, per esigenze di rispetto del giudicato endoconcorsuale.

Infine, in merito all'ammissione dell'istituto il cui credito sia assistito dalla garanzia pubblica, è opportuno sensibilizzare i curatori in merito all'opportunità di svolgere fin da subito le opportune verifiche circa la validità del finanziamento o in merito alla sua revocabilità. A tal riguardo giova richiamare integralmente gli argomenti addotti dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 7134 del 2026 la quale, in estrema sintesi, ha ravvisato gli estremi della nullità contrattuale allorquando sussistano elementi tali da far ritenere che la banca abbia consapevolmente partecipato a far emergere con ritardo un dissesto già presente o comunque abbia determinato consapevolmente l'intensificazione dello stato di decozione, concedendo un credito per il sol fatto che esso fosse (in tutto o in parte) garantito dallo Stato. Inoltre, con ordinanza n. 25399 del 2026, la Corte di cassazione ha affermato la revocabilità del contratto di mutuo se erogato dall'istituto di credito benché fosse conosciuto lo stato d'insolvenza dell'imprenditore.

Mandano alla cancelleria affinché trasmettano la presente circolare a tutti i curatori, al consiglio dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo e al consiglio dell'ordine degli avvocati di Arezzo.

Arezzo, 17 settembre 2026

I giudici delegati

Federico Pani

Andrea Turturro